



Circolare Speciale **64/2023** Straordinaria

pagine: 8

Decreto alluvioni convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31.07.2023, n. 177, serie generale, la [L. 31.07.2023 n. 100 di conversione del D.L. 1.06.2023 n. 61](#), recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023", in vigore dal 1.08.2023.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Art. 1

- Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1.05.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023.
- Nei confronti dei citati soggetti sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023 (come, per esempio, l'Iva mensile/trimestrale e la 1^a rata Imu). Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/1973 (lavoro dipendente e assimilato), e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta.
- Le disposizioni si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti da:
 - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
 - avvisi di accertamento e di addebito Inps esecutivi (artt. 29 e 30 D.L. 78/2010);
 - atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane per la riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'Iva all'importazione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012);
 - atti di ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari della riscossione;
 - atti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, c. 792 L. 160/2019).
- Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1.05.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023, il tasso di interesse è azzerato.**
- Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Nei confronti di tali soggetti sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1.05.2023 al 31.08.2023 (come, per esempio, l'invio delle Lipe e dei modelli Intra). Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento ex art. 29 D.L. 78/2010 e gli atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle dogane ex art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti di avviso di addebito esecutivi Inps ex art. 30 D.L. 78/2010, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
- I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'art. 1, c. 792 L. 160/2019, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
- Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20.11.2023.
- Si applica la disciplina prevista dall'art. 12, cc. 1 e 3 D.Lgs. 159/2015, compresi gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari della riscossione. Pertanto, a favore dei medesimi soggetti, si applica, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
- Le disposizioni si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'art. 1, cc. da 153 a 158 e da 166 a 226 L. 197/2022, che scadono nel periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023. Si tratta, pertanto, delle scadenze relative alla definizione degli avvisi bonari e degli atti di accertamento nonché alla regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute per le conciliazioni ex artt. 48 e 48bis D.Lgs. 546/1992, per l'accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.
- Relativamente ai medesimi, sono prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dalla rottamazione-quater (art. 1, cc. 232, 233, 235, 237, 241, 243, lett. a), e 250 L. 197/2022. Pertanto, slitta:
 - dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione;
 - dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica l'esito della domanda;
 - dal 31.10.2023 al 31.01.2024 il termine per il versamento in unica soluzione (o 1^a rata) delle somme dovute e dal 30.11.2023 al 29.02.2024 il termine di versamento della 2^a rata;
 - il piano rateale delle rate successive, con interessi dovuti dal 1.02.2024 (anziché dal 1.11.2023);
 - dal 31.10.2023 al 31.01.2024 la data dalla quale sono revocate le dilazioni sospese derivanti da precedenti dilazioni in essere alla presentazione della domanda.
- Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110% di cui all'art. 119, c. 8-bis, 2° periodo D.L. 34/2020, n. 34, è estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2023.
- Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1.05.2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e

degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti citati, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

Misure in materia di giustizia civile e penale

Art. 2

- Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16.05.2023 e il 31.05.2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviata d'ufficio a data successiva al 31.05.2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
- Dal 16.05.2023 al 31.05.2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i medesimi uffici giudiziari. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1.05.2023 e quella del 31.07.2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1.05.2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviata, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31.07.2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1.05.2023.
- Per i soggetti che alla data del 1.05.2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1.05.2023 fino al 31.07.2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
- Le disposizioni non operano nei seguenti casi:
 - a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'art. 35 L. 833/1978; procedimenti di cui all'art. 12 L. 194/1978; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 D.Lgs.150/2011 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
 - b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei 6 mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, c. 6 c.p.p., procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero, procedimenti di estradizione per l'estero, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:
 - 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
 - c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione.

Misure in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

Art. 3

- Dal 1.05.2023 al 31.07.2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1.05.2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1.
- Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1.05.2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Nei medesimi giudizi, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1.05.2023 e il 31.07.2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1.05.2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Misure in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

Art. 4

- Per il periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1.05.2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa **o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione** nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1.05.2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza.
- **È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31.08.2023.**
- **Sono esclusi dalla sospensione:**
 - a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;
 - b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
 - c) i termini relativi a bandi aperti nel periodo dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
 - d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al Dpr 1.08.2011 n. 151, in scadenza tra la data del 1.05.2023 e quella del 30.06.2023, sono prorogati al 30.09.2023.
- Per il medesimo periodo, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1.05.2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
- In tali casi, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- Le disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio 13.07.2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 D.L. 59/2021.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Art. 7

- Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1.05.2023, **risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente** sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che **sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa** a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è riconosciuta dall'Inps, in ogni caso entro il limite temporale del 31.08.2023 ferme restando le durate massime, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'art. 3 D.Lgs. 148/2015. A tali lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90.
- La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario. A tali lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giorni.

te.

- L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, **anche mediante dichiarazione sostitutiva**.
- Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale **avevano** un rapporto di lavoro attivo, è concessa la nuova integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. Tali integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- I datori di lavoro che presentano domanda per le nuove integrazioni al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. 148/2015.
- Le integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, con il trattamento di cui all'art. 8 L. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all'art. 21, c. 4 L. 223/1991.
- I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. 148/2015.
- In relazione alle integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5, c. 1 D.Lgs. 148/2015.
- Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'Inps, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame

Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Art. 7bis

- In deroga all'art. 21 D.Lgs. 81/2015, fino al 31.08.2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso D.L. 61/2023 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Art. 8

- Per il periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1.05.2023, **risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano**, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che **hanno** dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. **L'indennità non concorre alla formazione del reddito.**
- L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per Pmi

Art. 9

- A decorrere dal 2.06.2023 e fino al 31.12.2023, la garanzia del Fondo di garanzia per Pmi è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:
 - a) nel caso di garanzia diretta, dell'80% dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90%, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
 - b) nel caso di riassicurazione, del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100%, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Misure di sostegno alle imprese esportatrici

Art. 10

- Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dal 2.06.2023 e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
- I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- La misura si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni.

Sospensione di termini in favore delle imprese

Art. 11

- Per le società e le imprese che, alla data del 1.05.2023, avevano la sede **legale od operativa o unità locali** nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1.05.2023 e sino al 30.06.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
 - a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio;
 - b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023 (per esempio, approvazione del bilancio entro 180 giorni);
 - c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
- Le disposizioni della lett. c) si applicano anche alle società e alle imprese che, alla data del 1.05.2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del CdM 4.05.2023 e 23.05.2023.**
- Gli eventi alluvionali che hanno colpito tali imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 c.c., che esenta da responsabilità per inadempimenti contrattuali, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
- Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1.05.2023 e fino al 31.07.2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa (per esempio, deposito del bilancio).
- I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
- Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1.05.2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.**

Sostegno alle imprese agricole

Art. 12

- Le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023 o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, i cui dati risultino aggiornati.
- Entro 30 giorni dal 1.08.2023, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
- Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20% delle risorse.
- Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
- Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, c. 515 L. 234/2021, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.
- Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione

del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse.

- I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a 25 anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- I procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1.05.2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023 non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

Misure di sostegno al comparto turistico

Art. 17

- Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione **e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.**
- Con decreto sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Contributo per la ricostruzione privata

Artt. 20bis, c. 2 e
20sexies

- Sulla base dei danni effettivamente verificatisi, in relazione alle attività di ricostruzione individuata dal Commissario straordinario nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1.05.2023, compresi nell'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023, sono erogati contributi, fino al 100% delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali:
 - a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
 - c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
 - d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
 - e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
 - f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
 - g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
 - h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
 - i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali.
- Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, c. 2 c.c. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, c. 2 L. 136/2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi, il contratto è risolto di diritto.
- Le disposizioni possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al D.L. 61/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergen-

za con le delibere del Consiglio dei ministri 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

- In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali.

Procedura per la concessione del contributo per la ricostruzione

Art. 20septies

- L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
 - a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
 - b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali;
 - c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
- All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio o verifica i titoli edilizi. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
- Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
- Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione.
- Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP).
- La concessione dei contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo.
- I contributi e i benefici sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di concessione.

Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone alluvionate

Art. 20undecies

- Nei territori colpiti dall'alluvione, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al D.L. 120/1989, limitatamente a quanto disciplinato dal D.Mise 24.03.2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

Entrata in vigore

Art. 23
Art. 1 L. 100/2023

- Il D.L. 61/2023 è in vigore dal 2.06.2023.
- La L. 100/2023 è in vigore dal 1.08.2023.